

Allegato al Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Latina

***Relazione tecnica a corredo del Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Latina***

**Premessa**

*Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire – sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art.1 L. n.190/2014.*

*Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo.*

*Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all'attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:*

- a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;*
- b) considerare la redazione del piano un'occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti parte della "galassia" della Camera di commercio;*
- c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in ragione del prevedibile intervento che il ddl n.1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati;*
- d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le condotte da assumere in modo che risultino effettive e credibili;*
- e) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione della società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione.*

*Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l'alberatura logica, per così dire, seguita dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.*

**Il metodo seguito**

*Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) - la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente:*



## Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - allegato alla delibera n.19

---

1. assumendo quale norma - cardine di riferimento l'art.3, comma 25, L. n.244/2007 e s.m.i., separazione delle fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, invece, ricadono dentro la previsione vincolante in essa contenuta;
2. utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale (cfr. per tutte, sentenze nn. 148/2009 e 229/20133), ascrivendo, quindi, al primo gruppo le società il cui oggetto si risolve nell'esercizio (in forma privatistica e con carattere di strumentalità) di attività amministrativa dell'ente, e collocando nel secondo quelle che comportano, nei fatti, l'esercizio di un'attività d'impresa suscettibile di entrare in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati;
3. sottrazione a tale fase valutativa di quelle società rispetto alle quali la legittimità della costituzione (o della partecipazione) è assorbita dal legislatore medesimo, il quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 L. n.580/1993 e s.m.i.), che le Camere di Commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi" (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare "strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società"<sup>1</sup>;
4. inclusione, per così dire, "automatica" tra le società del primo gruppo di quelle operanti secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. in house, oltre a quelle previste sub 3<sup>2</sup>;
5. valutazione delle società sub 4, in termini di conferma delle stesse (o della relativa partecipazione), ovvero di messa in liquidazione (o cessione della partecipazione stessa) sulla base di criteri quali:
  - a) quelli risultanti dal combinato disposto delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia (quindi, comma 611 dell'art.1 L. n.190/2014, ma non solo), da utilizzare (tenuto conto della

---

<sup>1</sup> Si tratta, a seconda delle situazioni presenti nell'ente, di aeroporti, porti, interporti, autostrade, fiere, centri commerciali all'ingrosso, mercati agro-alimentari all'ingrosso, parchi scientifici e tecnologici), per citare le fattispecie ricorrenti nel sistema camerale. Il concetto di servizi di interesse economico generale è riconducibile a quei servizi di natura economica che la Camera (da sola o, più spesso in questi casi, con il concorso di soggetti terzi, in particolare enti locali e/o territoriali) identifica essere di particolare importanza per le imprese (criterio dell'interesse generale) e che, con ogni probabilità non sarebbero realizzati o, al più, sarebbero realizzati a condizioni diverse, se non ci fosse l'intervento pubblico che si è posto in essere.

<sup>2</sup> Per le altre, va espresso il giudizio sulla sussistenza dei presupposti di legge (ad es., nesso di strumentalità) in base a valutazione discrezionale/di opportunità da parte dell'ente, da compiere sulla base di considerazioni non necessariamente tecniche (può essere utile, ad es., confrontare mission societaria con attività istituzionali – da legge e da statuto – e con programma di mandato, al fine di dimostrare la stretta coerenza del veicolo societario con i fini da raggiungere e, quindi, il legame forte che lega l'ente a tale soggetto giuridico e l'importanza di quest'ultimo nel favorire detto raggiungimento, come anche l'analisi di bilancio, per individuare spese e ricavi in relazione alle attività espletate, per la Camera in particolare).



## Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - allegato alla delibera n.19

---

loro qualificazione ad opera della legge, che per essi adotta la formulazione “anche tenendo conto”, connotandoli, quindi, non in termini di loro vincolatività assoluta) in chiave non di meri automatismi (ad es., numero dipendenti inferiore a quello degli amministratori), ma modulando le scelte secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti;

- b) l'impatto (rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali società/ partecipazioni) di valutazioni legate ad aspetti quali - non necessariamente nell'ordine - l'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di prospettive attendibili di sviluppo di tali società, la possibilità di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società (fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati da quest'ultima, nonché - e non da ultima - la possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio;
- c) l'osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in applicazione dell'art.3, della Legge n.244/2007 e del connesso art. 1, co. 569 L. n.147/2013, ritenendo, quindi, non modificabili quelle che avevano portato alla dismissione (e per le quali si è, al più, in attesa della liquidazione della partecipazione) ed intervenendo - se del caso - su quelle che si era deciso di mantenere, per modificare la precedente opzione solo in presenza di fatti o circostanze idonee a giustificare tale cambio di prospettiva ed esplicitate a fianco della società interessata.

### **Gli esiti applicativi**

I risultati dell'applicazione di tali criteri sono esposti nel prospetto allegato sub B) al piano.

In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti:

- non sono evidenziabili società per le quali è stata valutata la non conformità al modello legale (criterio sub 1, seconda parte), con conseguente avvio delle procedure di liquidazione/dismissione delle quote;
- le società per le quali sussiste un nesso di strumentalità (criterio generale sub 1, prima parte) o, comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (c.d. in house) o dell'ordinamento nazionale (art.2 L. n. 580 cit) (criteri specifici sub 3 e 4), ovvero la sussistenza in concreto di indici rivelatori del suddetto nesso (nota 2 a pag. 3) sono: n.12;
- per le società di cui al precedente alinea si è espressa la decisione di conferma della partecipazione societaria (criterio sub 5), per le motivazioni riportate nell'allegato B;
- prosecuzione delle procedure di liquidazione in atto;



## Riunione della Giunta Camerale del 31 marzo 2015 - allegato alla delibera n.19

---

- *completamento delle attività finalizzate all'ottenimento della liquidazione delle partecipazioni cessate ai sensi della Legge di stabilità 2014;*
- *iniziative (es.: direttive, esercizio dei diritti sociali) tese ad ottenere da parte delle società partecipate, attualmente operative, il piano di razionalizzazione dei costi.*

### **Modalità e tempi di attuazione**

*L'Ente camerale non ha previsto alcuna ulteriore alienazione nell'ambito delle proprie partecipate oltre quelle già precedentemente disposte ai sensi della L. n.244/2007, ex art.3, tenuto conto anche delle procedure di liquidazione volontaria, già avviate negli anni scorsi nell'ottica di una razionalizzazione delle partecipazioni possedute in linea con lo spirito che sottende al presente Piano.*

*Rispetto a queste ultime, ai sensi della Legge di Stabilità 2014, art.1, comma 569, si procederà a formulare apposite richieste ai competenti organi societari per conoscere il valore della partecipazione da liquidare entro il 31/12/2015.*